

REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO DI INFERMITA' O LESIONI CONTRATTE DAL DIPENDENTE E PER LA CONCESSIONE DELL'EQUO INDENNIZZO.

**Approvato dalla Giunta Regionale
nella seduta del 28.10.2003**

*Si assegna il numero 8 della serie dei
Regolamenti regionali dell'anno 2003*

*Publicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria n. 7 del 16.11.2003
S.S.*

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEGISLATIVO
Dott. Antonio Cantatore



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121, quarto comma, della Costituzione, così come modificato dall'art. 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 306 del 23.4.2003, recante "Regolamentazione dei procedimenti di riconoscimento della causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 818 del 28.10.2003, recante "Delibera Giunta Regionale n. 306 del 23.4.2003, recante <Regolamentazione dei procedimenti di riconoscimento della causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo>. Presa atto esecutività ed acquisizione parere per decorrenza dei termini".

Vista la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art.9;

Emana

Il seguente Regolamento:





Disciplina dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni contratte dal dipendente e per la concessione dell'equo indennizzo.

Art. 1

Ambito di applicazione e competenze

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art.1 della legge regionale 10 ottobre 2002 n.39, disciplina i procedimenti della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo ai dipendenti della Regione Calabria.
2. Per i dipendenti inquadrati nel ruolo del Consiglio regionale gli adempimenti e i provvedimenti che il presente regolamento attribuisce al Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale sono svolti dal dirigente dell'organico consiliare competente in materia di personale.

Art. 2

Iniziativa a domanda

1. Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, ovvero l'avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta alla struttura presso cui presta servizio, indicando specificamente la natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio, allegando ogni documento utile. Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, al fini della concessione dei benefici previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto piena conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesta dopo la cessazione del rapporto d'impiego.
3. La presentazione della richiesta di equo indennizzo può essere successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento di causa di servizio ovvero può essere prodotta nel corso del procedimento di riconoscimento di causa di servizio, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui agli articoli 6, comma 2, e 7, comma 2; in quest'ultimo caso il procedimento si estende anche alla definizione della richiesta di equo indennizzo.
4. La richiesta di equo indennizzo deve riguardare la morte o una menomazione dell'integrità fisica o psichica o sensoriale, di seguito denominata menomazione, ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni; la menomazione conseguente ad infermità o lesione non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui essa sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse, anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesta entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego, elevati a dieci anni per invalidità derivanti da infermità ad eziopatogenesi non definita o idiopatica.
5. La richiesta di equo indennizzo può essere proposta dagli eredi del dipendente deceduto, anche se pensionato, entro sei mesi dal decesso.
6. La richiesta di equo indennizzo, fatto salvo quanto disposto dai commi precedenti e dall'articolo 11, comma 4, deve essere presentata non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione, da cui sia derivata una menomazione ascrivibile alle tabelle di cui al comma 7, ovvero da quando si è verificata la menomazione in conseguenza dell'infermità o lesione già riconosciuta dipendente da causa di servizio.

7. Resta ferma la criteriologia medico-legale in tema di riconoscimento della causa di servizio seguita sulla base della vigente normativa in materia di trattamento pensionistico di privilegio, nonché per l'applicazione della tabella A o della tabella B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, o della tabella F1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.




Art. 3 Avvio d'ufficio

1. La Struttura di appartenenza del dipendente inizia d'ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio quando risulta che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a cause morbogene e dette infermità siano tali da poter divenire causa d'invalidità o di altra menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale.
2. L'Amministrazione procede d'ufficio anche in caso di morte del dipendente quando il decesso è avvenuto in attività di servizio e per fatto traumatico ivi riportato.

Art. 4 Istruttoria

1. La Struttura di appartenenza del dipendente che riceve la domanda, ne cura l'immediato invio, unitamente alla documentazione prodotta dall'interessato e ad un rapporto sui fatti denunciati dal dipendente medesimo, al Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale, competente ad emettere il provvedimento finale.
2. Qualora colui che presenta domanda sia un Dirigente Generale, gli adempimenti di cui al comma precedente sono di competenza dell'organo politico di riferimento.
3. Il Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, ove rilevi la manifesta inammissibilità o irricevibilità, respinge la domanda stessa con provvedimento motivato da notificare o comunicare, anche in via amministrativa, al dipendente, entro dieci giorni. Fermo restando il termine di trenta giorni, le competenze di cui al presente comma e gli adempimenti istruttori di cui ai commi 4 e 5, possono essere decentrate con atto organizzativo interno dell'Amministrazione.
4. Quando non ricorrano le ipotesi pregiudiziali indicate al comma 3, il Dirigente competente ad adottare il provvedimento finale, nel medesimo termine di cui al comma 3 e salvo quanto previsto dall'articolo 7, trasmette alla Commissione di cui al successivo articolo 5 la domanda e la documentazione prodotte dall'interessato, dandone comunicazione allo stesso entro i successivi dieci giorni.
5. Il responsabile della struttura presso la quale il dipendente ha prestato servizio nei periodi interessati al verificarsi di fatti attinenti all'insorgenza od aggravamento di infermità o lesioni corrisponde ad eventuali richieste istruttorie fornendo gli elementi informativi entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
6. Entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4, il dipendente può comunicare l'opposizione alla trattazione e comunicazione dei dati personali sensibili relativi all'oggetto del procedimento, con effetto sospensivo del procedimento, salvo che non abbia già dichiarato, nella domanda stessa o in altra comunicazione comunque attinente al procedimento, il consenso per la trattazione e comunicazione dei dati personali da parte degli uffici competenti.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di avvio di ufficio del procedimento.

Art. 5
Commissione



1. La diagnosi dell'infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia, e delle conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale, e sull'idoneità al servizio, è effettuata dalla Commissione medica, di cui all'art.7 della L.R.n.53/90, dell'ASL di residenza del dipendente ovvero, se il dipendente è deceduto, dell'ASL di residenza dell'avente diritto.
2. La Commissione, per esigenze legate alla complessità dell'accertamento sanitario, può richiedere la partecipazione alla visita, con voto consultivo, di un medico specialista.
3. L'interessato può essere assistito durante la visita, senza oneri per l'amministrazione, da un medico di fiducia, che non integra la composizione della Commissione.
4. La Commissione, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti dall'Amministrazione, effettua la visita per il tramite anche di almeno un componente e redige processo verbale, firmato da tutti i membri. Dal verbale debbono risultare le generalità del dipendente, la qualifica e la firma dei componenti della Commissione, il giudizio diagnostico, gli accertamenti e gli elementi valutati a fini diagnostici, la determinazione della data di conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di compenso, nonché l'indicazione della categoria stessa, il giudizio di idoneità al servizio od altre forme di inabilità, le eventuali dichiarazioni a verbale del medico designato dall'interessato, i motivi di dissenso del componente eventualmente dissenziente ed il voto consultivo del medico specialista.
5. Il verbale è trasmesso al Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale entro quindici giorni dalla conclusiva visita. In caso di accertamento conseguente alla trasmissione di certificazione medica ai sensi dell'articolo 7, comma 1, il verbale è inviato direttamente al Comitato di Verifica di cui al successivo articolo 8, dalla Commissione, che provvede a dare comunicazione all'interessato ai sensi del comma 2 del citato articolo 7.
6. In caso di accertamento diagnostico di infezione da HIV o di AIDS, il Presidente della Commissione interpella l'interessato per il consenso, da sottoscrivere specificamente a verbale, circa l'ulteriore prosecuzione del procedimento, il Presidente impartisce le necessarie disposizioni, anche organizzative, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, per l'ulteriore utilizzazione e conservazione dei contenuti del verbale, in modo da limitarne la conoscibilità.
7. La data di effettuazione della visita è comunicata al dipendente con anticipo non inferiore a dieci giorni. In caso di mancata partecipazione, per giustificato motivo, del medico designato dal dipendente alla visita, è convocata una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.
8. In caso di giustificata assenza del dipendente alla visita, la Commissione convoca il dipendente per una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.
9. In caso di ingiustificata assenza del dipendente alla visita, la Commissione redige processo verbale e restituisce gli atti al Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale nel termine di quindici giorni.
10. Il Presidente della Commissione, in caso di comprovato e permanente impedimento fisico del dipendente, può disporre l'esecuzione della visita domiciliare da parte di un componente della Commissione stessa.
11. Il verbale da utilizzare dalla commissione medica di prima istanza così come prevista dall'art.7 della L.R.53/90 è quello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.
12. Gli accertamenti specialistici necessari alla commissione medica per la formulazione della diagnosi sono richiesti alle strutture dell'ASL competente e gli oneri restano a carico della stessa ASL.



13. Il funzionamento della commissione medica di prima istanza non comporta oneri aggiuntivi in quanto compito istituzionale dell'unità operativa di medicina legale dell'ASL territorialmente competente.

Art.6

Incombenze dell'Amministrazione

1. Entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione medico legale dell'ASL, il Dirigente Generale competente ad emettere il provvedimento finale invia al Comitato di Verifica, oltre al verbale stesso, una relazione nella quale sono riassunti gli elementi informativi disponibili, relativi al nesso causale tra l'infermità o lesione e l'attività di servizio, nonché l'eventuale documentazione prodotta dall'interessato.
2. Al dipendente è data comunicazione della trasmissione degli atti al Comitato entro i successivi dieci giorni, con nota nella quale viene indicata anche la possibilità dell'interessato di presentare richiesta di equo indennizzo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, nonché di presentare opposizione nello stesso termine di dieci giorni, ai sensi dell'articolo 4, comma 6.
3. Nel caso di impossibilità di ulteriore corso del procedimento ai sensi dell'articolo 5, commi 7 e 10, l'ufficio emana il provvedimento di accertamento negativo della causa di servizio entro trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione della Commissione e lo notifica o comunica, anche in via amministrativa, all'interessato nei successivi dieci giorni, restando salva la possibilità di reiterazione della domanda qualora non sia decorso il termine di decadenza previsto dall'articolo 2.
4. Il Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale respinge la domanda di equo indennizzo, con provvedimento motivato, nel termine di cui al comma 1, quando riscontra, a seguito degli accertamenti sanitari della Commissione sulla conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità o lesione, che la domanda è stata presentata oltre i termini di decadenza.

Art.7

Presentazione diretta di certificazione medica

1. Al fine dell'accelerazione del procedimento, il dipendente o l'avente diritto in caso di morte del dipendente può presentare, contestualmente alla domanda di riconoscimento di causa di servizio o concessione di equo indennizzo, certificazione medica concernente l'accertamento dell'infermità specificamente dichiarata ovvero della causa clinica di morte, con le indicazioni di cui all'articolo 5, comma 1, rilasciata dalla commissione medico legale prevista dall'art.7 della L.R.53/90 operante presso l'unità operativa di medicina Legale della azienda sanitaria locale territorialmente competente, non oltre un mese prima della data di presentazione della domanda stessa. Il Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale, ove non sussistano condizioni di inammissibilità o irricevibilità, inoltra la domanda e la certificazione medica al Comitato di Verifica entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della domanda stessa, allegando per il Comitato la relazione di cui all'articolo 6, comma 1.
2. Al dipendente è data comunicazione della trasmissione degli atti al Comitato entro i successivi dieci giorni, con nota nella quale viene indicata anche la possibilità dell'interessato di presentare richiesta di equo indennizzo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, nonché di presentare opposizione nello stesso termine di dieci giorni, ai sensi dell'articolo 4, comma 6.
3. L'effettuazione della visita di cui al comma 1 è disposta, previa richiesta del medico di base, dall'Azienda sanitaria locale, territorialmente competente secondo i criteri indicati all'articolo 5,



comma I. Alla visita il dipendente può farsi assistere da un medico di fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

4. La richiesta di cui al comma 2 non ha effetti interruttivi o sospensivi sulla decorrenza dei termini di cui all'articolo 2.

Art.8

Comitato di verifica per le cause di servizio

1. E' istituito presso la Regione Calabria il Comitato di verifica per le cause di servizio.
2. Il Comitato é formato da un numero di cinque componenti.
3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, vengono nominati i componenti - e tra essi il Presidente - del Comitato, che durano in carica per un periodo di quattro anni e sono prorogabili per non più di una volta.
4. I componenti del Comitato devono essere scelti tra esperti della materia e, almeno due, tra specialisti in medicina legale.
5. Il Presidente del Comitato segnala al Presidente della Giunta regionale i casi di inosservanza dei termini procedurali previsti dai commi 2 e 4 dell'articolo 9 per le pronunce del Comitato, con proposta di eventuale revoca degli incarichi dei componenti responsabili di inadempienze o ritardi.
6. Il Comitato opera presso il Dipartimento Organizzazione e Personale e si avvale di una segreteria, costituita da un contingente di personale, non superiore alle quindici unità, appartenente al ruolo della Giunta regionale od a quello del Consiglio regionale.
7. Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento Organizzazione e personale sono stabiliti criteri e modalità di organizzazione interna della segreteria del Comitato e dei relativi compiti di supporto, nonché l'assegnazione del personale regionale di cui al comma precedente, anche in relazione all'individuazione delle qualifiche funzionali necessarie per i compiti di segreteria e sono definiti le modalità e i termini per la conclusione delle procedure di assegnazione-trasferimento del personale ed ogni dotazione strumentale per il funzionamento della segreteria e del Comitato, tenendo come riferimento organizzativo la ripartizione di tipo provinciale e con la previsione massima di due sedute settimanali.
8. Le funzioni di Segretario del Comitato sono svolte da un dipendente regionale e sono affidate con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale.
9. Il presidente del Comitato adotta le necessarie disposizioni al fine di assicurare la corretta applicazione delle disposizioni recate dall'art.4 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n.461.

Art. 9

Pareri del Comitato

1. Il Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione.
2. Entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato, nel giorno fissato dal Presidente, sentito il relatore, si pronuncia sulla dipendenza dell'infermità o lesione da causa di servizio con parere da comunicare entro quindici giorni al Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale.
3. Il parere é motivato ed é firmato dal Presidente e dal Segretario.
4. Entro venti giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato può richiedere supplementi di accertamenti sanitari ad una Commissione medica operante in ASL della Regione, diversa da quella che ha reso la prima diagnosi; la visita medica é effettuata nel rispetto dei termini e delle procedure di cui al precedente articolo 5. Salvi i casi di impossibilità di ulteriore corso del procedimento ai



sensi dell'articolo 5, commi 7 e 10, il verbale della visita medica è trasmesso direttamente al Comitato entro quindici giorni; il Comitato si pronuncia ai sensi del comma 2 entro trenta giorni dalla ricezione del verbale.

Art. 10

Unicità di accertamento

1. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio.

Art. 11

Termini e competenza

1. Il Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale si pronuncia sul solo riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato, anche nel caso di intempestività della domanda di equo indennizzo ai sensi dell'articolo 2, entro venti giorni dalla data di ricezione del parere stesso. Entro lo stesso termine l'amministrazione che, per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato, che rende il parere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; il Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale adotta il provvedimento nei successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere del Comitato.
2. Il provvedimento finale è adottato nel rispetto dei termini procedurali previsti dal presente regolamento ed è notificato o comunicato, anche per via amministrativa, all'interessato nei successivi quindici giorni.
3. In caso di concorrente richiesta di equo indennizzo prima della espressione del parere del Comitato, è adottato un unico provvedimento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e concessione di equo indennizzo, per i procedimenti non concorrenti di concessione di equo indennizzo si applicano la procedura ed i termini procedurali previsti dal presente regolamento.
4. Entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di cui al comma 3, il dipendente, in caso di aggravamento della menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale per la quale è stato concesso l'equo indennizzo, può per una sola volta chiedere all'Amministrazione la revisione dell'equo indennizzo già concesso, secondo le procedure indicate dal presente regolamento.

Art. 12

Liquidazione dell'equo indennizzo

1. L'equo indennizzo viene liquidato in base alla retribuzione prevista alla data di presentazione della domanda o alla data di avvio del procedimento d'ufficio, con riferimento alla qualifica funzionale rivestita dal dipendente al momento dell'evento dannoso.
2. Vanno dedotte dall'equo indennizzo e fino a concorrenza del medesimo, eventuali somme percepite dal dipendente in virtù di assicurazione obbligatoria o facoltativa i cui contributi siano stati corrisposti dall'amministrazione stessa.
3. Nulla è dovuto al dipendente se la menomazione dell'integrità è stata contratta per dolo o colpa grave dello stesso.



Art. 13
Revisione dell'equo indennizzo

1. Entro cinque anni dalla data della comunicazione del provvedimento di liquidazione dell'equo indennizzo, nel caso di aggravamento della menomazione dell'integrità fisica per la quale sia stato concesso l'equo indennizzo può essere concesso con atto del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale su richiesta del dipendente e per una sola volta, la revisione dell'indennizzo già concesso.
2. La revisione può essere concessa quando la menomazione si sia aggravata per cause diverse da quelle connesse alla senescenza, dovendo sussistere un preciso nesso di dipendenza causale fra l'infermità che dette causa alla menomazione originaria ed il peggioramento denunciato.
3. Nel caso in cui il dipendente riporti per causa di servizio altra menomazione dell'integrità fisica, si procede alla liquidazione di nuovo indennizzo se la menomazione complessiva dell'integrità fisica che ne deriva rientri in una delle categorie superiori a quella in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo. Dal nuovo indennizzo andrà dedotto quanto in precedenza liquidato a titolo del primo indennizzo.
4. Ai fini dell'adozione del provvedimento di revisione dell'indennizzo e della conseguente nuova liquidazione si dovrà procedere a nuovi accertamenti sanitari secondo le modalità, tempi e competenze previste dal presente regolamento, facendo riferimento alla retribuzione in godimento all'atto della domanda di revisione e della nuova menomazione.

Art. 14
Accertamenti di inidoneità ed altre forme di inabilità

1. Al fini del l'accertamento della possibilità di utilizzazione del dipendente in mansioni compatibili con la propria qualifica, il Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale sottopone il dipendente a visita presso la Commissione ASL territorialmente competente, con invio di una relazione recante tutti gli elementi informativi disponibili ed utili per la formulazione del giudizio medico legale.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5.
3. In conformità all'accertamento sanitario di inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione, il Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale procede, entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, alla risoluzione del rapporto di lavoro e all'adozione degli atti necessari per la concessione di trattamenti pensionistici alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 15
Accelerazione di procedure

1. L'Amministrazione non può chiedere pareri, anche d'ordine tecnico, ulteriori rispetto a quelli previsti espressamente dal presente regolamento né dispone accertamenti o acquisisce atti salvo comprovate necessità emergenti nel corso dell'istruttoria. In tal caso il termine per la definizione del procedimento resta sospeso per trenta giorni.

Art. 16
Disposizione transitoria

1. L'equo indennizzo, per i procedimenti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della L.R. 10 ottobre 2002, n.39, è liquidato applicando le normative vigenti e le tabelle A e B allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e 30 dicembre 1981, n. 834, le cui aliquote sono state già modificate con la legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. La liquidazione di cui al precedente comma avviene mediante decreto del Dirigente del Settore Economico del Dipartimento Organizzazione e Personale, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Gli accertamenti di inabilità non dipendente da causa di servizio, di cui al decreto del Ministro dei tesoro 8 maggio 1997, n. 187, avviati con domande pervenute all'Amministrazione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti secondo le procedure di cui al citato decreto ministeriale; per le domande successive si applicano le procedure previste dal presente regolamento in tema di accertamento di inidoneità al servizio.
4. I procedimenti relativi a cause di servizio ed equo indennizzo già trasmessi al C.P.P.O. ovvero al Comitato di Verifica - sedi di Roma - che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultino pendenti, vengono richiamati per loro definizione in sede regionale;

Art. 17
Rinvio alla legislazione statale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si osservano le disposizioni contenute nel DPR 461/01, in quanto applicabili.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RAG. ALDO CURTO



Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 10 NOV. 2003



CHIARAVALLOTTI
Chiara Vallotti

Chiara Vallotti

Quattro

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Estratto del processo verbale della seduta del 23.04.2003

OGGETTO:

“Regolamentazione dei procedimenti di riconoscimento della causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo”

N. 306

delle deliberazioni

Inviata alla commissione

di Controllo il

Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano il Presidente Giuseppe Chiaravalloti e gli assessori:

		Pres	Ass
1	Pietro AIELLO		X
2	Domenico Antonio BASILE	X	
2	Paolo BONACCORSI		
3	Giovanni DIMA	X	
4	Dionisio GALLO	X	
5	Giuseppe GENTILE	X	
6	Giovanni LUZZO		X
7	Antonino MANGIALAVORI		X
8	Aurelio MISITI	X	
9	Umberto PIRILLI	X	
10	Francescantonio STILLITANI	X	
11	Saverio ZAVETTIERI	X	

Assiste il Segretario Dott. *J. Zito*

CR7
7 MAG 2003
Penowol
Inviata all'Assessorato

7 MAG 2003

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RAG ALDO QUARTO

[Signature]

PREMESSO che il D.P.R. del 29.10.2001 n. 461 ha innovato - in sostituzione della precedente normativa recata dal D.P.R. del 20.04.1994 n.349 - la disciplina delle procedure concernenti le cause di servizio e l'equo indennizzo;

CONSIDERATO che l'art.19, comma 5, del suddetto D.P.R. 461/01, prevede che le Regioni provvedano alla regolamentazione delle cause di servizio e dell'equo indennizzo, nell'ambito della propria autonomia legislativa ed organizzativa;

DATO ATTO che l'art. 1 della legge regionale n.39 del 10.10.2002 dispone che la materia venga disciplinata con apposito atto da adottarsi da parte della Giunta Regionale, tenendo conto della normativa e dei principi espressi dalla legge nazionale e previo parere della competente Commissione consiliare;

CONSIDERATO che, allo stato, presso il Comitato di verifica per le cause di servizio - sede di Roma - giace un considerevole numero di procedimenti non definiti che, diversamente, vigente il regolamento di che trattasi, potrebbero concludersi in sede regionale;

TENUTO CONTO che, comunque, il complessivo iter procedurale relativo al riconoscimento della causa di servizio ed alla concessione dell'equo indennizzo potrebbe essere definito in tempi più rapidi di quelli attuali, una volta approvato la normativa regionale;

SENTITA la relazione illustrativa a cura dell'Assessore al Personale, su conforme proposta formulata dallo stesso alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto a cura del competente Dirigente, a voto unanime;

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegato articolato, che fa parte integrante del presente atto, recante "Regolamentazione dei procedimenti di riconoscimento della causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo";

DI INVIARE il suddetto regolamento alla competente Commissione presso il Consiglio Regionale così come previsto dall'art.1, comma 1, della L.R. n.39/02;

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Del che si è redatto il presente processo verbale che viene sottoscritto
come appresso:

Il Presidente: Chiaravalloti

Il Segretario:

Li

IL SEGRETARIO

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

Estratto del processo verbale della seduta del **28 OTT. 2003**

OGGETTO: Delibera Giunta Regionale n° 306 del 23.04.2003, recante "Regolamentazione dei procedimenti di riconoscimento della causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo."

Preso atto esecutività ed acquisizione parere per decorrenza dei termini.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano il Presidente Giuseppe Chiaravalloti e gli Assessori:

1. Pietro AIELLO
2. Domenico Antonio BASILE
3. Giovanni DIMA
4. Dionisio GALLO
5. Giuseppe GENTILE
6. Giovanni LUZZO
7. Antonino MANGIALAVORI
8. Raffaele MIRIGLIANI
9. ~~Aurelio MISITI~~ Giovanni Sciacalò
10. Umberto PIRILLI
11. Francescantonio STILLITANI
12. Saverio ZAVETTIERI

Pres	Ass.
<input checked="" type="checkbox"/>

Inviata all' Assessorato

Sciacalò
Il **3 NOV. 2003**

Assiste il Segretario *F. Z. A.*

Cap. Bilancio } Delibera N. del
L.R. N. del

STANZIAMENTO EURO

VARIAZIONI + o - EURO

TOTALE EURO

IMPEGNI ASSUNTI EURO

DISPONIBILITA' EURO

IMPORTO PRESENTE IMPEGNO EURO

IMPEGNO N. DEL

Il Dirigente del Settore Giuridico
Avv. Cesare Carlo Romano

Cesare Carlo Romano

L'ASSESSORE
Avv. Umberto PIRILLI

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la propria delibera n° 306 del 23 aprile 2003, trasmessa in data 5 maggio 2003 al Consiglio Regionale per il previsto parere della competente Commissione consiliare;

ACCERTATO che la suddetta delibera è stata annunciata in aula il 12 maggio 2003 ed assegnata alla prima Commissione Consiliare;

ACCERTATO, altresì, che la richiesta di parere è stata acquisita dalla prima Commissione in data 16 maggio 2003, protocollo n° 206, e che non è stato espresso alcun parere giusta nota n. 324 del 17 settembre 2003 (all. A);

PRESO ATTO che dalla data di acquisizione sono trascorsi i 30 giorni previsti dall'art. 37 bis della legge regionale n° 14/99 che, fra l'altro, dispone: "trascorso inutilmente tale termine i pareri si intendono favorevolmente espressi .";

TANTO PREMESSO e considerata l'urgenza di procedere alla promulgazione del regolamento propedeutico alla definizione delle numerose pratiche giacenti;

Su conforme proposta dell'Assessore Al Personale, On.le Umberto Pirilli, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente preposto al competente settore a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate :

- 1 - Di prendere atto che la prima Commissione Consiliare non ha preso in esame la delibera n°306 del 23 aprile 2003 recante: "Regolamentazione dei procedimenti di riconoscimento della causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo.";
- 2 - Di dichiarare esecutiva la predetta delibera n° 306/2003, ritenendo positivamente acquisito il parere della prima Commissione , ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 bis della legge regionale 24 maggio 1999 n° 14;
- 3 - Approvare definitivamente il regolamento allegato alla menzionata delibera n° 306 del 23 aprile 2003;

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE